

Regolamento di Polizia Urbana e RURale



COMUNE DI VALSAMOGGIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/3/2016

in vigore dal 2/5/2016

INDICE GENERALE

| | |
|--|----|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 5 |
| Articolo 1 - Finalità..... | 5 |
| Articolo 2 - Oggetto..... | 5 |
| Articolo 3 - Definizioni..... | 5 |
| Articolo 4 - Attività di polizia urbana e rurale..... | 6 |
| Articolo 5 – Volontariato..... | 6 |
| Articolo 6 – Uso di emblemi araldici comunali e/o altre denominazioni istituzionali o loghi..... | 7 |
| | |
| TITOLO II – USO DEI BENI COMUNI, NETTEZZA DELL'ABITATO E DEL SUOLO..... | 8 |
| Articolo 7 - Comportamenti vietati | 8 |
| Articolo 8 - Divieti a tutela del patrimonio pubblico, privato e arredo urbano..... | 10 |
| Articolo 9 - Decoro, igiene e sicurezza degli edifici e dei terreni..... | 11 |
| Articolo 10 – Identificazione amministrazione degli stabili..... | 12 |
| Articolo 11 - Distribuzione di volantini, opuscoli, pubblicazioni e altri simili..... | 12 |
| Articolo 12 - Sosta dei velocipedi..... | 12 |
| Articolo 13 - Nettezza del suolo..... | 13 |
| Articolo 14 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci | 14 |
| Articolo 15 -Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali..... | 14 |
| Articolo 16 - Prescrizioni in caso di pioggia, gelo o neve..... | 14 |
| Articolo 17 - Parchi e giardini..... | 15 |
| Articolo 18 – Rami, siepi e vegetazione infestante..... | 15 |
| Articolo 19 – Vasche e fontane pubbliche ed uso dell’acqua potabile..... | 16 |
| Articolo 20 - Balneazione..... | 17 |
| Articolo 21 - Contenimento della zanzara tigre..... | 17 |
| Articolo 22 – Compostaggio domestico della frazione vegetale dei rifiuti..... | 19 |
| Articolo 23 - Luminarie..... | 20 |
| Articolo 24 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari..... | 20 |
| | |
| TITOLO III – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA, INCOLUMITA' E SICUREZZA..... | 21 |
| Articolo 25 - Divieto di rumori, suoni e schiamazzi..... | 21 |
| Articolo 26 - Abitazioni private..... | 21 |
| Articolo 27 - Attività produttive ed edilizie rumorose..... | 22 |
| Articolo 28 - Macchine da giardino..... | 22 |
| Articolo 29 - Uso dei cannoncini antistorno e/o antigrandine..... | 23 |
| Articolo 30 - Altoparlanti | 23 |
| Articolo 31 - Dispositivi acustici antifurto..... | 23 |
| Articolo 32 - Emissioni prodotte da veicoli a motore..... | 24 |
| Articolo 33 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici..... | 24 |
| Articolo 34 - Accensione di fuochi o falò in occasione di manifestazioni temporanee..... | 25 |
| Articolo 35 - Abbruciamento dei residui vegetali da lavori agricoli e da giardinaggio..... | 25 |
| Articolo 36 - Deposito di materiale infiammabile..... | 26 |
| Articolo 37 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano..... | 26 |
| Articolo 38 - Vendita di bevande..... | 27 |
| Articolo 39 - Divieto di bivacco ed accattonaggio..... | 28 |
| Articolo 40 - Divieto di campeggio libero..... | 28 |
| Articolo 41 - Turbativa al decoro e alla circolazione stradale..... | 29 |
| Articolo 42 - Manifestazioni sportive non competitive..... | 29 |

| | |
|--|-----------|
| Articolo 43 - Raccolte di materiali e fondi a scopo di beneficenza..... | 30 |
| Articolo 44 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili..... | 30 |
| TITOLO IV – ARTISTI DI STRADA, MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI | 31 |
| Articolo 45 - Artisti di strada e mestieri girovaghi..... | 31 |
| Articolo 46 – Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio..... | 31 |
| Articolo 47 – Responsabilità..... | 32 |
| Articolo 48 – Spettacoli viaggianti e circhi..... | 32 |
| Articolo 49 – Criteri di rilascio delle licenze..... | 32 |
| TITOLO V - POLIZIA ANNONARIA..... | 33 |
| Articolo 50 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato..... | 33 |
| Articolo 51 - Negozi e articoli per soli adulti..... | 33 |
| Articolo 52 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi..... | 33 |
| TITOLO VI - SALE GIOCHI, SALE VIDEOLOTTERY E SALE SCOMMESSE..... | 34 |
| Articolo 53 - Sale Giochi..... | 34 |
| Articolo 54 - Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico..... | 34 |
| Articolo 55 - Prescrizioni..... | 35 |
| Articolo 56 - Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery..... | 35 |
| TITOLO VII - POLIZIA RURALE..... | 36 |
| Articolo 57 – Lavorazione del terreno..... | 36 |
| Articolo 58 - Opere di sistemazione e difesa..... | 36 |
| Articolo 59 - Deflusso delle acque e pulizia dei fossi stradali..... | 36 |
| Articolo 60 - Fasce di rispetto e regolazione vegetazione lungo le strade pubbliche..... | 37 |
| Articolo 61 - Denuncia dell'insorgenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante..... | 38 |
| Articolo 62 – Spandimento letami e liquami..... | 38 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:
 - a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
 - c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
 - e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.
2. Come da disposto dell'art.1 del D.L. 23/5/2008, n.92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni in Legge 24/7/2008, n.125, del successivo D.M. 5/8/2008, s'intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) utilizzo di spazi ed aree pubbliche;
 - b) tutela e decoro dell'ambiente urbano;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata e della sicurezza urbana;
 - d) pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, sale giochi e videolottery;
 - e) polizia rurale
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai Funzionari comunali e dagli agenti e ufficiali di Polizia Municipale, nonché dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade e aree private aperte al pubblico passaggio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;

- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato; tale utilizzazione è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
 4. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.
 5. Per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile, e la coesione sociale.
 6. Per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.
 7. Per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle proprie occupazioni che nel riposo;

Articolo 4 - Attività di polizia urbana e rurale

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale; all'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana e rurale, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24/11/1981, n.689 e della L.R. 28/4/1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Articolo 5 – Volontariato

1. Il Comune riconosce nel volontariato una componente essenziale della comunità locale e promuove la formazione di cittadini, preferibilmente iscritti ad associazioni formalmente riconosciute e aventi una sede nel territorio della Provincia, da impiegare, anche in concorso con il personale comunale, per le attività che sono di seguito evidenziate a titolo esemplificativo:
 - a) assistenza dei pedoni davanti alle scuole a tutela dei pericoli della strada;
 - b) vigilanza integrativa relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
 - c) assistenza, in caso di manifestazioni o circostanze comportanti l'istituzione di temporanei divieti o modifiche alla circolazione, con il compito di fornire informazioni ai cittadini

relativamente ai divieti istituiti, agli itinerari alternativi ed ai programmi delle manifestazioni.

d) protezione civile.

2. Resta disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari l'eventuale attivazione di osservatori volontari per la sicurezza urbana e il disagio sociale.

Articolo 6 – Uso di emblemi araldici comunali e/o altre denominazioni istituzionali o loghi

1. E' vietato usare emblemi araldici comunali e/o altre denominazioni istituzionali o loghi per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, e/o erogare servizi, organizzare eventi, che non siano in gestione diretta dall'amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 fatte salve eventuali sanzioni penali.

TITOLO II – USO DEI BENI COMUNI, NETTEZZA DELL'ABITATO E DEL SUOLO

Articolo 7 - Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi, come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente e l'incolumità pubblica; in particolare è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle aree pubbliche;
 - d) prelevare dalla rete idrica per il periodo dal 01 luglio al 30 settembre di ogni anno, durante la fascia oraria compresa fra le ore 08.00 e le ore 21.00, l'acqua potabile per farne un uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e per il lavaggio degli automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua. Sono esclusi dal presente regolamento gli annaffiamenti dei campi di calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana. Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo, anche parziale, dell'acqua è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto.
 - e) attingere acque dai fiumi/torrenti/corsi di acqua di competenza della Regione Emilia Romagna, al di fuori dei periodi stabiliti dallo stesso ente, di cui verrà data informazione dallo scrivente Comune non appena l'atto sarà pervenuto dalla stessa.
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, le piazze e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo alla viabilità, procurare danni o molestia alle persone o animali, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni a immobili o cose. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.
 - g) utilizzare spray di qualsiasi genere, inchiostri o vernici varie, inchiostro simpatico, farina e simili negli spazi di cui all'articolo 3, comma 1;
 - h) gettare, lanciare e lasciare cadere sassi od altri oggetti che possono colpire le persone e/o le cose;
 - i) ostruire con materiali o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - j) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 comma 3.
 - k) compiere atti, in luogo pubblico o in vista del pubblico, o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, equivoco, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - l) soddisfare in spazi ed aree pubbliche o in vista del pubblico alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - m) accendere fuochi o falò o gettare oggetti accesi o emettere fumi e vapori molesti nelle strade e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico; fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 34 e 35;
 - n) abbandonare braci o altre materie in stato di combustione;
 - o) segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
 - p) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si tengono all'interno

delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

- q) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - r) scuotere, spolverare e battere stuoie, tappeti, coperte, tovaglie o simili da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico ed in ogni altro caso in cui ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - s) nel territorio urbano, come definito dalla pianificazione urbanistica vigente, stendere nelle ore diurne panni all'esterno di finestre/balconi/terrazze degli edifici sui lati verso la pubblica via;
 - t) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
 - u) fatte salve le normali modalità di raccolta rifiuti domestici, è vietato utilizzare balconi, terrazzi, giardini, cortili e aree private come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - v) collocare su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - w) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale o sulle aperture sottostanti del fabbricato;
 - x) distribuire cibo agli animali presenti nel territorio urbano, come definito dalla pianificazione urbanistica vigente. Gli esercizi commerciali o altre attività produttive non devono abbandonare rifiuti o scarti alimentari che possono consentire la pastura ai piccioni ed agli altri uccelli. I proprietari, gli Amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici laddove si concentrano abitualmente colombi, tortore e storni, hanno l'obbligo di provvedere alla chiusura di tutti gli accessi utilizzabili per l'appoggio e la nidificazione dei volatili (quali finestre, lucernari, abbaini, feritoie e qualunque tipo di apertura negli immobili anche disabitati o abbandonati) tramite dissuasori meccanici in acciaio inox o reti metalliche zincate con trama non inferiore a cm. cm. 5x7 o a cm. 6,5 di diametro, sufficiente a impedire l'accesso ai piccioni, ma tale da consentire alle specie più piccole di accedervi (rondoni, passeri, ecc.). Sono escluse dal presente divieto le mangiatoie ed i nidi artificiali appositamente realizzate/i e posate/i per favorire lo sviluppo e l'alimentazione di uccelli selvatici e chirotteri in quanto utili al mantenimento degli equilibri ecologici.
 - y) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera e sicura fruizione degli spazi collettivi e/o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.
2. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse, porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. Sono fatte salve le specifiche disposizioni regolamentari in materia.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lett. a), c), d), e), g), k), l), u), x) ed y) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lett. h), n), p), e del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.
5. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 300,00.

Articolo 8 - Divieti a tutela del patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 del Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato deturpare, danneggiare, imbrattare in qualsiasi modo, effettuare scritte o disegni indelebili o incisioni su monumenti, colonnati, edifici pubblici o privati e loro pertinenze, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sedi stradali, marciapiedi, cartelli segnaletici, targhe con la denominazione delle strade o dei numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi, cestini porta rifiuti, vetrine e serrande, oggetti di arredo urbano e qualsiasi altro manufatto, struttura o elemento destinato a pubblici servizi o a pubblica utilità, salva espressa autorizzazione in deroga. In tutti i casi citati dal presente comma è previsto l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
2. In casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore, senza l'obbligo di preavviso alla proprietà. Qualsiasi ulteriore intervento per ristabilire l'intonaco dei muri, le tinte e in genere le superfici dei manufatti rimane a carico della proprietà.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
4. E' inoltre vietato:
 - a) danneggiare la pavimentazione stradale, inquinare le acque pubbliche di superficie e le acque di falda;
 - b) salire o arrampicarsi su monumenti, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, arredi, segnaletica, cancelli e inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - c) spostare, rimuovere, manomettere, imbrattare in modo non indelebile o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, segnali stradali e alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il beneficiario del messaggio è responsabile solidale di detti comportamenti vietati;
 - f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età ed in contrasto con le disposizioni stabilite dal Comune;
 - g) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.In tutti i casi citati dal presente comma è previsto l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo. In tal caso il Comune o il proprietario provvederà al ripristino con spese a carico del trasgressore.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 9 - Decoro, igiene e sicurezza degli edifici e dei terreni

1. I proprietari gli amministratori, i detentori o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni:
 - a) sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità;
 - b) devono provvedere alla decorosa manutenzione e alla periodica pulizia di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche, tende esterne, inferriate e recinzioni dei giardini. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, nonché provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici al bisogno o, quando ne sia riconosciuta la necessità, dall'autorità comunale;
 - c) nel caso in cui dette strutture risultino disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzate, devono chiudere tutte le zone di accesso all'immobile in modo tale da impedire o rendere di difficile esecuzione, ogni forma di invasione e di occupazione da parte di terzi, ed assicurare a tale fine idonee forme di vigilanza;
 - d) devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana dai tetti, che deve essere convogliata a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati e i cui eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
 - e) hanno l'obbligo di provvedere alla regolare pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche, devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
 - f) devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive e delle aree verdi private; tale disposizione vale anche per il verde condominiale. Devono inoltre provvedere all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dello stabile e lungo i relativi muri per tutta la loro lunghezza.
 - g) sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
 - h) qualora dispongano l'installazione di impianti tecnologici posti all'esterno degli edifici, devono avere cura che sia eseguito col criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, secondo quanto indicato dal RUE vigente.
2. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a metri 2,20.
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fogne, anche se intercluse in cavedi posti nel territorio urbano, come definito dalla pianificazione urbanistica vigente, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
4. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio urbano, come definito dalla pianificazione urbanistica vigente, devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio almeno annuale dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni azione idonea ad assicurare il decoro e normali condizioni igieniche.
5. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi il Comune intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere entro un congruo termine, mediante diffida ed eventuale successiva ordinanza in caso di inottemperanza. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, il Comune interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) e al comma 2 del presente

articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 500,00.

7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Articolo 10 – Identificazione amministrazione degli stabili

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta identificante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta di pubblicità, deve avere una superficie inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Articolo 11 - Distribuzione di volantini, opuscoli, pubblicazioni e altri simili

1. A tutela del decoro nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo, compresa la collocazione sui veicoli in sosta. In tutti i casi citati dal presente comma è previsto l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare al Comune il nominativo di un responsabile della distribuzione.
3. I suddetti materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelievamento da appositi contenitori self service, la cui collocazione sul suolo pubblico è soggetta alla disciplina prevista dallo specifico regolamento comunale. La collocazione dei contenitori non deve costituire intralcio al transito veicolare, pedonale e ciclabile.
4. La distribuzione brevi manu non deve essere causa di disturbo alla circolazione veicolare né deve essere fonte di disturbo e/o molestia ai cittadini
5. La libera distribuzione di volantini in deroga dalle disposizioni di cui al presente articolo è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
6. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
7. I soggetti committenti la distribuzione vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
8. I soggetti di cui al precedente comma 6, il legale rappresentante della società redattrice, ovvero in mancanza il soggetto beneficiario del messaggio che non vigilano affinché il materiale sia diffuso nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, o sollecitano ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24/11/1981, n. 689.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Articolo 12 - Sosta dei velocipedi

1. E' vietato:

- a) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica, quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
- b) depositare e lasciare in permanenza i velocipedi fuori dagli appositi spazi predisposti, ove espressamente indicati;
- c) lasciare in stato di abbandono i velocipedi, presso le strutture adibite a loro deposito o in aree pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico. Sono considerati non più idonei alla circolazione i velocipedi in evidente stato di abbandono anche per mancanza di uno o più elementi, oppure depositati ininterrottamente per più di sessanta giorni, decorrenti dalla redazione dell'annotazione di servizio a cura degli agenti della Polizia Municipale. La violazione di cui alla presente lettera, comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione della sanzione accessoria, a cura della società incaricata del servizio di raccolta rifiuti o di altro ente individuato, della rimozione e distruzione dei velocipedi non più idonei alla circolazione, indipendentemente dall'identificazione del trasgressore; per i velocipedi in stato di abbandono idonei alla circolazione si procede ai sensi dell'art. 927 del Codice Civile.

2. E' autorizzata l'apertura di lucchetti, catene ed ogni altro sistema di fissaggio dei veicoli che ostacolano la rimozione degli stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 300,00.

Articolo 13 - Nettezza del suolo

1. Fatte salve le norme speciali e le specifiche disposizioni di legge in materia di rifiuti:

- a) è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere o sporcare con qualsiasi materiale liquido o solido gli spazi o le aree pubbliche a qualunque scopo destinate, gli spazi o le aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i corsi o specchi d'acqua o le sponde o ripe dei medesimi nonché i cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;
- b) è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata;
- c) quando l'attività di cui di cui alla lett. b) si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti minuti;
- d) l'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti nello svolgimento di una propria attività, anche temporanea;
- e) i proprietari e/o detentori di animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni degli animali stessi che imbrattano il suolo pubblico (a titolo esemplificativo: marciapiedi, strade, aree di sgambamento, parchi e giardini, ecc...);
- f) i proprietari, amministratori, i detentori o possessori di immobili a qualsiasi uso adibiti prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sia di proprietà pubblica che privata ad uso pubblico, anche se sottostante portici, sul quale l'immobile prospetta;
- g) i titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia o nelle immediate vicinanze dell'esercizio idonei contenitori porta rifiuti svuotandone il contenuto con adeguata frequenza. I contenitori muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento;
- h) i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori porta rifiuti di cui alla lettera g), i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati

all'esterno degli esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico;

- i) i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati;
- j) nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

In tutti i casi citati dal presente articolo è previsto l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 14 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00. La violazione comporta, altresì, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 15 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori porta rifiuti di cui all'art.37 comma 3 ed all'articolo 13, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00. La violazione comporta, altresì, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 16 - Prescrizioni in caso di pioggia, gelo o neve

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. Al fine di tutelare la incolumità delle persone, i proprietari, conduttori, amministratori di edifici a qualunque uso destinati (civili abitazioni, negozi, esercizi commerciali, stabilimenti, magazzini, ecc.) e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili prospicienti aree soggette a pubblico passaggio nonché tutti i concessionari di aree pubbliche, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve, rompere o rimuovere il ghiaccio e coprire con sale, segatura o altro materiale antisdrucchiolevole marciapiedi e portici fronteggianti le rispettive proprietà o dai quali si accede alle stesse e le aree concesse, eliminando anche gli eventuali accumuli di neve davanti ai propri accessi o edifici provocati dal passaggio dei mezzi spartineve sulla strada pubblica.
3. I soggetti di cui al comma precedente devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, balconi, terrazzi, pensiline o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi ed aree di pubblico passaggio, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose ed adottando, durante tali operazioni, le opportune cautele. Nelle more della rimozione, dovranno provvedere a delimitarne le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'autorità comunale a garanzia della circolazione.
4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in

genere da qualunque luogo in quota, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, compresa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree pubbliche o di pubblico passaggio.
7. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale, veicolare ed il movimento dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti. La neve rimossa deve essere ordinatamente ammassata in modo da non creare ostacoli o limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
9. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque uso destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
10. E' posto a carico dei titolari di concessioni ad edificare e soggetti attuatori ogni onere relativo alla pulizia da neve o ghiaccio delle aree interne alla lottizzazione fino alla formale presa in carico delle opere, fatto salvo quanto eventualmente definito dalle specifiche convenzioni.
11. Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, i proprietari dei veicoli sono tenuti, per quanto possibile, ad allontanare i loro mezzi dalla sede stradale, ricoverandoli altrove, preferibilmente all'interno della loro proprietà, fino a quando il servizio pubblico non abbia provveduto a liberare la sede stradale.
12. E' vietato innaffiare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio ovvero vi sia presenza di ghiaccio
13. L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo, commi da 1 a 10 e 12, comporta l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido e autorizza il Comune a sostituirsi in tale attività con ogni onere a carico dell'inadempiente, fatto salvo quanto eventualmente definito dalle specifiche convenzioni.
14. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 17 - Parchi e giardini

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione, compresi siti erbosi ed aiuole;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migratoria;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Nei parchi pubblici le attività di spettacolo e di trattenimento sono consentite previo ottenimento delle relative autorizzazioni
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e, nel caso di cui al comma 1 lett. d) all'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 18 – Rami, siepi e vegetazione infestante

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, i proprietari, locatari o amministratori di proprietà private, compresi condomini, devono provvedere costantemente alla potatura delle

fronde e dei rami degli alberi e siepi che interferiscono con aree pubbliche o aperte al pubblico transito veicolare, pedonale o ciclabile in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo o intralcio sia ai veicoli che a pedoni e ciclisti. Gli stessi devono altresì provvedere alla pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami ad altezza superiore ai m 2,70 al di sopra di marciapiedi e piste ciclabili e m 5,50 al di sopra della carreggiata. La responsabilità per la caduta di rami, frutti, ecc. resta a solo ed esclusivo carico del proprietario che dovrà altresì provvedere agli obblighi di cui al precedente comma 1.
3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono verso la carreggiata stradale.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
5. I rami e comunque i residui delle potature, devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
7. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere entro un congruo termine, mediante diffida ed eventuale successiva ordinanza in caso di inottemperanza. In caso di inadempimento, il Comune interviene in sostituzione del proprietario anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando il relativo costo al proprietario.
8. La potatura deve comunque essere eseguita secondo le modalità previste dal Regolamento del Verde, sia per quanto attiene il periodo in cui effettuarle che per i diametri massimi di taglio ammessi.
9. Il diserbo chimico dei marciapiedi e dei camminamenti pedonali è ammesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di acquisto ed utilizzo.

Articolo 19 – Vasche e fontane pubbliche ed uso dell'acqua potabile

1. E' vietato:
 - a) insudiciare o danneggiare le fontane e le vasche pubbliche in qualsiasi modo;
 - b) servirsi dell'acqua delle fontane per compiersi atti contrari alla decenza o all'igiene: sono comunque, in genere, vietati tutti gli usi privati che non siano dissetarsi, rinfrescarsi o riempire piccoli recipienti;
 - c) bagnarsi, immergersi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, di cose o animali;
 - d) gettare o immettere qualsiasi sostanza, oggetto, detriti e rifiuti;
 - e) pescare o disturbare i pesci in esse presenti;
 - f) raccogliere oggetti in esse depositati, fatto salvo il caso che ad effettuare tale operazione sia il personale incaricato della pulizia delle vasche pubbliche;
 - g) bere o far bere direttamente animali dall'erogatore e dalla vasca.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e, nei casi di cui al comma 1 lett. a), d) e f) all'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 20 - Balneazione

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, è vietata la balneazione in tutte le acque superficiali, ovvero in fiumi, torrenti, canali, laghi, bacini o altre raccolte.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 21 - Contenimento della zanzara tigre

1. In considerazione della necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) sono date le seguenti disposizioni.
2. I soggetti gestori, responsabili o coloro che hanno l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), devono:
 - a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - b) procedere quotidianamente allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta, con divieto di immissione dell'acqua di risulta nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
 - c) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
 - d) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - e) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
 - f) svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.
3. I soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque hanno l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, devono mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.
4. I conduttori degli orti devono:
 - a) eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.
5. I soggetti gestori, responsabili o coloro che hanno l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, devono:

- a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - b) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
6. I soggetti gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, devono:
- a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - b) svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
 - c) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
7. I responsabili dei cantieri devono:
- a) evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - b) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - c) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
 - d) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
8. I soggetti gestori, responsabili o coloro che hanno l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti / bidoni) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, devono:
- a) stoccare i cassonetti/bidoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - b) svuotare i cassonetti/bidoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
 - c) assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
9. I proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati devono:
- a) eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
 - b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
 - d) eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

10. All'interno dei cimiteri:

- a) l'acqua dei vasi portafiori deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio, qualora non fosse possibile, essi devono essere riempiti con sabbia umida.
- b) in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.
- c) tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (esempio piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 22 – Compostaggio domestico della frazione vegetale dei rifiuti

1. Il compostaggio per lo smaltimento autonomo della frazione vegetale dei rifiuti domestici può essere effettuato tramite compostiera su tutto il territorio comunale, o mediante cumulo o buca solo nel territorio extra-urbano, come definito dallo strumento di pianificazione urbanistica vigente.
2. Requisito per esercitare tale pratica è disporre, all'indirizzo per il quale è attivata l'utenza rifiuti, di un orto, di giardino o comunque un'area verde che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto come ammendante. Il compost ottenuto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.
3. La compostiera può essere di proprietà od ottenuta in comodato gratuito dal comune, qualora il servizio sia attivo, dietro presentazione di richiesta scritta.
4. La compostiera o il cumulo o la buca devono essere collocati all'interno della proprietà privata, in un punto del giardino od orto o terreno tale da non arrecare disturbo ai vicini, e comunque alle seguenti distanze minime dai confini:
 - a) compostiera: a non meno di 2,00 metri dal confine del lotto di proprietà ovvero, se a distanza inferiore, previo benestare scritto da parte del confinante; in ogni caso l'amministrazione non risponde di eventuali contenziosi fra privati. La distanza dalla strada o da aree pubbliche non potrà essere inferiore a 2,00 metri.
 - b) cumulo o buca: la distanza dovrà essere a non meno di 10,00 metri dal confine di proprietà, da strade o da aree pubbliche.
5. Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà, è necessario il consenso di tutti i condomini, compresi coloro che non hanno intenzione di praticare il compostaggio, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio; in tal caso l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà comunicare per iscritto al Comune l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica.
6. La compostiera va mantenuta in buone condizioni di manutenzione generale in modo da evitare la fuoriuscita anche parziale del contenuto ed emissioni sgradevoli
7. E' vietato:
 - a) miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
 - b) immettere, nel compostaggio rifiuti diversi da quelli compostabili;
 - c) depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore;
 - d) danneggiare la compostiera ottenuta in comodato d'uso dal Comune, impiegarla per usi impropri e trasportarla in luogo diverso da quello dell'utenza alla quale è assegnata;
 - e) bruciare, abbandonare, scaricare e depositare la frazione compostabile dei rifiuti su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immetterla, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Articolo 23 - Luminarie

1. L'installazione di luminarie su suolo pubblico è soggetta a preventiva comunicazione scritta da presentarsi al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio a cura dei promotori dell'iniziativa (committenti), sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e prive di qualsiasi riferimento pubblicitario. Per quanto concerne le luminarie natalizie il periodo consentito per l'installazione è dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo.
2. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture e strutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, palazzi, monumenti, ecc) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie poste trasversalmente alle strade devono essere collocate ad un'altezza di almeno 5,10 metri dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e almeno 3,00 metri se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo.
5. In assenza di tale dichiarazione il Comune intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
6. I committenti di cui al primo comma sono responsabili in solido con coloro che effettuano direttamente il montaggio delle luminarie, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, del funzionamento e della rimozione degli impianti. Sono inoltre tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.
7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio in solido con i committenti.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Articolo 24 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio in solido con i soggetti che promuovono l'iniziativa.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 300,00.

TITOLO III – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA, INCOLUMITA' E SICUREZZA

Articolo 25 - Divieto di rumori, suoni e schiamazzi

1. E' fatto divieto a chiunque col proprio comportamento, nei luoghi pubblici e privati disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone. In particolare è vietato:
 - a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico praticare attività ludiche rumorose o emettere canti, grida, schiamazzi, o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia, indipendentemente dall'orario in cui tali emissioni abbiano luogo; il presente divieto si applica anche qualora le emissioni sopra descritte arrechino disturbo agli occupanti di abitazioni private;
 - b) nelle piazze, strade o altri spazi ed aree pubbliche, ad uso pubblico o aperti al pubblico l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altro suono, prima delle ore 9,00 e dopo le ore 22,00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune; dalle 9,00 alle 22,00 è vietata l'amplificazione di strumenti idonei a produrre musica o altri suoni, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
2. Chiunque, all'esterno dei locali di ritrovo, detenga giochi quali biliardini, flipper, video games e similari, giochi a dondolo, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 23.30 alle ore 9.00 di tutti i giorni, feriali e festivi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti idonei a produrre e diffondere musica o altri suoni. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
5. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 26 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito produrre rumori e/o far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare in alcun modo molestie o disturbo.
4. La disposizione di cui al comma precedente vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione ed i circoli privati, se ubicati in edifici destinati anche a civile abitazione.
5. Chi, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12,30 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo strumento musicale è usato.
6. Nei pubblici esercizi e nei circoli privati ubicati in edifici destinati anche a civile abitazione il gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12,30 alle ore 15,00 e dalle ore 23,30 alle ore 8,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui gli strumenti musicali sono usati.
7. Il divieto di cui al comma 1), non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione o manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché:

- a) siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo;
 - b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori;
 - c) siano comunque effettuati nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 12,30 e fra le 15 e le 19; nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle 12,00 e fra le 15 e le 19.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui ai comma 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
 9. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.
 10. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 27 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.), dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. L'esecuzione di lavorazioni rumorose (es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc.), anche quando le emissioni rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie concesse dal Comune, potrà essere esercitata esclusivamente dalle ore 8,00 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 19,00 dei giorni feriali e dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00 nei giorni festivi.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal comune.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00. Sono comunque fatte salve le norme contenute nella D.G.R. n. 45 del 21/01/2002 e nel vigente Regolamento di Attuazione, in materia di Classificazione Acustica del territorio comunale.
6. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 28 - Macchine da giardino

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
2. L'impiego di macchine ed impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Sono comunque fatte salve le norme contenute nella D.G.R. n. 45 del 21/01/2002 e nel vigente Regolamento di Attuazione, in materia di Classificazione Acustica del territorio comunale.
4. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 29 - Uso dei cannoncini antistorno e/o antigrandine

1. L'uso dei cannoncini antistorno, ovvero dissuasori sonori per l'allontanamento dei volatili, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo maggiore a 3 minuti;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 metri;
2. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - b) ubicazione del dispositivo : il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione , esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
 - c) periodo di utilizzo dei dispositivi : dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Sono comunque fatte salve le norme contenute nella D.G.R. n. 45 del 21/01/2002 e nel vigente Regolamento di Attuazione, in materia di Classificazione Acustica del territorio comunale.
4. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 30 - Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 su tutto il territorio comunale.
2. L'uso di detti altoparlanti non è consentito in prossimità di ospedali, case di cura e luoghi di culto.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 300,00. Sono comunque fatte salve le norme contenute nell'art. 23 del D.Lgs 285/92.
4. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 31 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema di allarme possa arrecare disturbo. A tal fine è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 155 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Pertanto nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altra Forza di

polizia dispone la rimozione ed il traino del veicolo stesso presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dal Comune sono poste a carico del proprietario del veicolo.

4. La violazione di cui al comma 1) comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria l'obbligo di far cessare immediatamente il funzionamento del dispositivo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 300,00.

Articolo 32 - Emissioni prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 155 del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata, non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi, arrecando disturbo alla pubblica quiete.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada è obbligatorio lo spegnimento del motore di tutti i veicoli transitanti sul territorio comunale ai passaggi a livello e durante qualsiasi sospensione della marcia per ragioni non connesse alla dinamica della circolazione causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico.
3. Dall'obbligo di cui al comma precedente sono esclusi:
 - a) le macchine operatrici, i mezzi d'opera, le macchine agricole e i veicoli speciali e di pubblica utilità, per il solo tempo necessario all'utilizzo delle apparecchiature che richiedono l'ausilio del motore acceso;
 - b) i veicoli all'interno di officine meccaniche, centri revisioni e simili, muniti di apposita apparecchiatura per lo scarico dei fumi;
 - c) i veicoli di Polizia e di Soccorso.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 300,00.

Articolo 33 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. E' vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo, mortaretti, giochi pirici e pirotecnici e altri simili dispositivi liberamente acquistabili in commercio:
 - a) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente le aree predette;
 - b) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
 - c) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e strutture per l'accoglienza degli animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
3. Gli spettacoli di fuochi d'artificio o altri materiali esplosivi non posti in libera vendita, programmati per Festività o eventi particolari, devono essere preventivamente autorizzati dai competenti uffici.
4. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare, è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
5. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni

posteggio di almeno un estintore regolarmente revisionato, posti a lato del banco.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 34 - Accensione di fuochi o falò in occasione di manifestazioni temporanee

1. L'accensione di fuochi o falò in occasione di manifestazioni temporanee su area pubblica o aperta al pubblico in area urbana, deve essere preventivamente comunicata al Comune unitamente alla SCIA relativa alla manifestazione temporanea e dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) garantire un'area di rispetto dal pubblico, dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche o private il cui raggio sia uguale o maggiore all'altezza del materiale accatastato per il fuoco o falò;
 - b) l'accensione avvenga a distanza superiore a metri 100 da depositi di materiali infiammabili o combustibili;
 - c) l'area sulla quale avviene l'accensione sia debitamente circoscritta e siano presenti mezzi ed adottati accorgimenti, proporzionati alla dimensione e tipologia del fuoco o falò, utili ad evitare la propagazione del fuoco. In ogni caso, deve essere tenuto a disposizione almeno un estintore;
 - d) devono essere accesi nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
 - e) devono essere assiduamente sorvegliati dall'organizzatore della manifestazione o da un suo delegato;
 - f) il fumo non deve arrecare pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
 - g) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco o il falò acceso dovesse produrre fiamme o fumo in quantità pericolosa o eccessiva, o ristagno del fumo a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;
 - h) provvedere alla bonifica dell'area al termine della manifestazione;
 - i) è vietata la combustione di pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili nonché di liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili.
2. Nel caso di accensione di fuochi o falò in territorio extra-urbano - come definito dalla pianificazione urbanistica vigente – dovrà inoltre essere garantita una distanza minima di almeno 100 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche o private e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile (paglia, fieno, foraggio) o area forestale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
4. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 35 - Abbruciamento dei residui vegetali da lavori agricoli e da giardinaggio

1. Nel solo territorio extra-urbano - come definito dalla pianificazione urbanistica vigente – sono consentiti il raggruppamento e l'abbruciamento dei residui vegetali da lavori agricoli e da giardinaggio (ovvero scarti legnosi quali tralci e ramaglie, residui da potatura ed estirpazione di frutteti o vigneti, paglia, sfalci, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso) in piccoli cumuli, in quantità giornaliera non superiori a tre metri cubi per ettaro, effettuato nel luogo di produzione.
2. L'abbruciamento deve avvenire nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate dalle vigenti norme in materia (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, Codice della Strada, Piano Regionale di Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, TULPS, ecc.).
3. E' altresì consentita l'accensione di fuochi strettamente necessari per il riscaldamento e la cottura delle vivande a chi deve per motivi di lavoro soggiornare all'interno delle aree forestali con

l'obbligo di attuare tutte le azioni necessarie ad impedire la dispersione del fuoco e il completo spegnimento prima dell'abbandono.

4. Ai soli fini di controllo dell'abbruciamento deve essere data preventiva comunicazione telefonica al Corpo Forestale dello Stato, entro le precedenti 48 ore.
5. La combustione di residui vegetali agricoli di cui sopra è vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.
6. È inoltre vietata la combustione di pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili nonché di liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.
7. L'uso privato di bracieri, griglie e barbecue è consentito solo in giardini e cortili privati o in aree pubbliche appositamente attrezzate o debitamente autorizzate, adottando in ogni caso tutte le cautele al fine di evitare immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia
8. I fuochi consentiti ai precedenti commi devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) essere ad una distanza minima di almeno 100 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile (paglia, fieno, foraggio) o area forestale;
 - b) essere accesi nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
 - c) i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare e collaboratore;
 - d) il fumo non deve arrecare pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
 - e) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 300,00.
10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Articolo 36 - Deposito di materiale infiammabile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nel territorio urbano - come definito dalla pianificazione urbanistica vigente - materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione del Comune.
2. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili o di qualsiasi materiale infiammabile.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. La violazione comporta, altresì, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 37 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. Il Comune, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nel territorio comunale, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori e titolari degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo e trattenimento, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori e titolari dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con il Comune hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata; in particolare hanno l'obbligo di:
 - a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
 - b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
 - c) assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23,30 e le ore 8,00.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, asportando i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze entro un'ora dalla chiusura,
 - b) collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta dei rifiuti provvedendo al loro svuotamento con adeguata frequenza.
4. Gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere dotati di un numero adeguato di servizi igienici, realizzati conformemente alle norme stabilite dal R.U.E, con l'obbligo di mantenere gli stessi in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.
5. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
6. Sono comunque fatte salve le norme contenute nel vigente Regolamento di Attuazione, in materia di Classificazione Acustica del territorio comunale.
7. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'art.3 commi 16 e 17 della Legge 15/7/2009 n.94, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli inadempienti .
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5/8/2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267.
9. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5/8/2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267.

Articolo 38 - Vendita di bevande

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, nelle ore

notturne dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche poste in qualsiasi contenitore, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro, anche mediante distributori automatici.

2. E' altresì vietato l'abbandono di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili negli spazi ed aree pubbliche e nelle vicinanze degli esercizi pubblici, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00.

Articolo 39 - Divieto di bivacco ed accattonaggio

1. Per la salvaguardia della qualità della vita, dell'ambiente, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:
 - a) assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza, al decoro urbano o che rechi molestia anche ad un singolo cittadino;
 - b) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
 - c) sedersi, sdraiarsi, soggiornare o dormire nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici, ad uso pubblico o comunque a fruizione collettiva con modalità contrarie alla nettezza e al pubblico decoro o recando intralcio e disturbo alla pubblica circolazione;
 - d) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate
 - e) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi;
 - f) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
 - g) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico per chiedere elemosine o offrire servizi quali pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo o oggetti di qualsiasi genere, fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00.
5. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Articolo 40 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del

Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia. Ai servizi tecnologici e della manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della strada. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

Articolo 41 - Turbativa al decoro e alla circolazione stradale

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico o visibili al pubblico, in esse è vietato:
 - a) contattare, anche al solo fine di assumere informazioni, soggetti che esercitano l'attività di meretricio o che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali ovvero per le circostanze di tempo e di luogo manifestino comunque l'intenzione di offrire prestazioni sessuali;
 - b) concordare ovvero consumare con i soggetti di cui alla precedente lettera a) prestazioni sessuali;
 - c) creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o sosta del veicolo tenendo un comportamento che appare diretto alle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b), precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza anche con il solo fare salire o scendere o tenere a bordo i soggetti di cui alla precedente lettera a).
 - d) assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino, anche in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, l'intenzione di adescare o offrire prestazioni sessuali o esercitare l'attività di meretricio o offendere la pubblica decenza.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 500,00.

Articolo 42 - Manifestazioni sportive non competitive

1. Chi intende organizzare su strade pubbliche o aperte al pubblico una manifestazione sportiva non competitiva (amatoriale), sia atletica che con veicoli od animali, deve presentare comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa.
2. Fatte salve specifiche particolari disposizioni, eventualmente ritenute necessarie al fine di migliorare la sicurezza degli spettatori e/o dei partecipanti (transennamenti, delimitazioni, ecc.), le quali verranno in tal caso determinate con specifico atto e con oneri a totale carico dell'organizzazione, i promotori di tali manifestazioni devono sempre:
 - a) rendere edotti i partecipanti, con ogni mezzo opportuno, che durante lo svolgimento della manifestazione tutti devono rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
 - b) garantire la sicurezza della manifestazione su tutto il percorso con proprio personale in numero adeguato alle esigenze e debitamente addestrato, istruito e dotato di capi di abbigliamento e/o veicoli che lo rendano facilmente individuabile. In particolare, alle intersezioni e nei tratti di strada particolarmente pericolosi tale personale dovrà attivarsi nei

modi opportuni per segnalare il transito dei partecipanti agli altri utenti della strada, scongiurando eventuali pericoli;

- c) garantire, a totale onere dell'organizzazione, assistenza medica per eventuali emergenze.
3. Il Comune non risponderà in ogni caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'effettuazione della manifestazione che rimangono a totale carico dei promotori, ovvero di chi ha cagionato i danni.
4. Eventuali transennamenti e delimitazioni attuati per la manifestazione, dovranno essere rimossi prontamente al termine della stessa a cura dei promotori.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 43 - Raccolte di materiali e fondi a scopo di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari e di fondi a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 300,00.

Articolo 44 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma il Comune intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti all'immediata cessazione della situazione di pericolo e alla rimessa in pristino. Qualora ciò non sia possibile e in caso di inadempienza il Comune interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

TITOLO IV – ARTISTI DI STRADA, MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Articolo 45 - Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Per artisti di strada e mestieri girovaghi si intendono coloro che svolgono un'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo (ad esempio giocolieri, prestigiatori, mimi, clown, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, trampolieri, truccabimbi, statue viventi ecc.), allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione ed il cui compenso è rimesso alla libera offerta dello spettatore. I soggetti che svolgono queste attività non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.
2. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 deve essere esercitata senza l'impiego di palcoscenico, di platea o apprezzabili attrezzature e svolta grazie alle sole capacità attoriali degli artisti o attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli stessi. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore a 8 e il numero di rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.
3. L'esercizio dell'attività da parte dei “madonnari” svolta su suolo pubblico o ad uso pubblico potrà essere effettuata unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni o preferibilmente con teli amovibili ed è comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a €500,00.

Articolo 46 – Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio

1. Lo svolgimento dell'attività dei soggetti di cui al precedente articolo è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dal Comune e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) in caso di utilizzo di musica o attività rumorose, possono essere svolte tra le 10,00 e le 23,30, salvo che non comportino il superamento dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica del territorio. In tal caso si dovrà far riferimento al vigente regolamento in materia di classificazione acustica o alle norme del Codice Civile;
 - b) garantiscano la normale circolazione stradale e pedonale ed assicurino gli accessi alle abitazioni e alle attività in genere;
 - c) mantengano la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti e non ledano l'immagine della località e degli interessi della collettività;
 - d) eventuali animali presenti sul luogo e non utilizzati al fine dell'attività in articolo, devono essere tenuti in modo tale da non arrecare danni o spavento per i passanti;
 - e) non svolgano attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili);
 - f) non offrano, proponano o vendano merci, prodotti o servizi di qualsiasi genere o titolo.
2. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che rechino disturbo alla quiete pubblica o che non rispettino disposizioni relative alla sicurezza stradale.
3. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo in strada.
4. In ogni caso gli artisti di strada non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e non potranno svolgere la loro attività davanti alle entrate di chiese o di edifici di culto, istituti bancari, sedi di forze dell'ordine e di pronto intervento, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse ed in zone soggette a salvaguardia; per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie ecc.).
5. Il Comune può stabilire, anche in deroga, diversi orari o prescrizioni per lo svolgimento delle attività, in relazione alla stagione, al luogo o alla particolarità dell'attività.

6. Il Comune si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada.
7. Chiunque viola le disposizioni degli articoli del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €50,00 a € 500,00. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 47 – Responsabilità

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti, di cui lo stesso artista è unico responsabile.
2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachiro ecc) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia proprie del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

Articolo 48 – Spettacoli viaggianti e circhi

1. Le attività di spettacoli viaggianti e circhi sono esercitate su aree pubbliche o ad uso pubblico previo relativo atto autorizzatorio, o su aree private per le quali si sia ottenuto il consenso del proprietario.
2. L'esercente è responsabile di tutto quanto concerne gli impianti ed il funzionamento delle attrazioni e dovrà tenere indenne il Comune da danni o molestie a persone e cose che potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività o da utenze non corrisposte.
3. L'esercente è tenuto al rispetto sia delle normative e delle disposizioni in materia, sia delle prescrizioni ed indicazioni date dalle Amministrazioni interessate anche tramite la licenza temporanea per l'esercizio dell'attività.
4. L'esercente che prima della messa in esercizio dell'attrazione non presenti il certificato di corretto montaggio con le modalità riportate nella licenza temporanea di spettacolo viaggiante rilasciata dal competente Ufficio comunale, non potrà esercitare sul territorio comunale per 6 mesi nonché nella successiva edizione della medesima manifestazione temporanea nella quale non ha adempiuto all'obbligo di presentazione del certificato in oggetto.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad €500,00.

Articolo 49 – Criteri di rilascio delle licenze

1. Nel caso di domande concorrenziali per la medesima area e nel medesimo periodo, si applicano i seguenti criteri preferenziali:
 - a) per i circhi: ordine di presentazione delle domande che devono essere presentate al massimo 6 mesi prima rispetto la data prevista per lo spettacolo;
 - b) per gli spettacoli viaggianti: anzianità di presenza dell'attrazionista a partire dal 1° gennaio 2011 e novità di tipologia dell'attrazione non presente nella manifestazione; ordine di presentazione delle domande.

TITOLO V - POLIZIA ANNONARIA

Articolo 50 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio assistito di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate essendo utilizzati i locali e gli arredi dell'azienda e solo contenitori, piatti, bicchieri e posate monouso;
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 14/03 e ss.mm.ii.
4. E' fatta salva l'osservanza della normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad €500,00.

Articolo 51 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Articolo 52 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. L'occupazione del suolo pubblico all'esterno dei negozi con esposizione di merce può essere effettuata, previo ottenimento della necessaria concessione di occupazione del suolo pubblico.
2. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni del Codice della strada. L'area viene concessa a condizione che l'occupazione non interferisca con il transito pedonale, in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e l'accesso agli ingressi privati.
3. L'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi; la merce esposta deve essere disposta in modo ordinato.
4. I prodotti alimentari esposti, confezionati e non, devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un'altezza minima di 50 centimetri dal suolo.
5. È vietato in ogni caso esporre elementi estranei alle merci oggetto della attività commerciali, quali cartellonistica di richiamo o promozionale, ad esclusione dei cartellini dei prezzi.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 300,00.

TITOLO VI - SALE GIOCHI, SALE VIDEOLOTTERY E SALE SCOMMESSE

Articolo 53 - Sale Giochi

1. Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.
2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta al rispetto dell'art. 6 della L.R. 04/07/2013 n. 5 e ss.mm.ii. e, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente a condizione che:
 - a) siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M.564/92 e ss.mm.ii.;
 - b) i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - c) siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
 - d) i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie sulla quale posizionare i giochi e gli apparecchi di cui al comma 1 conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;
3. Il Sindaco con propria ordinanza può disciplinare gli orari delle sale giochi e/o degli apparecchi da giochi.
4. I gestori assumono gli obblighi di cui all'articolo 13 del presente regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.
5. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione al Comune, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.
6. L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
7. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00 ed alle sanzioni previste dall'art. 6 comma 3 quinquies della L.R. 04/07/2013 n. 5 e ss.mm.ii.

Articolo 54 - Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico

1. Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli alberghi, compresi quelli diurni, locande e pensioni, negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.;
2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione o SCIA di cui agli artt. 86 c. 1 e 2, e 88 del T.U.L.P.S., devono presentare la SCIA per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.
3. Gli apparecchi di cui al presente articolo, dovranno essere installati nel rispetto del limite numerico previsto dal Decreto Ministeriale di riferimento attualmente in vigore.
4. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

Articolo 55 - Prescrizioni

1. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni. Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.
2. E' vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.
3. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.
4. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.
5. Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.
6. E' obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

Articolo 56 - Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

1. Le sale scommesse e le sale videolottery sono soggette al rispetto dell'art. 6 della L.R. 04/07/2013 n. 5 e ss.mm.ii. e sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Bologna.
2. L'apertura di sale scommesse e videolottery deve rispettare le seguenti condizioni:
 - a) siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e ss. mm.;
 - b) i locali destinati a sale scommesse e videolottery abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - c) siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
 - d) i locali destinati a sale scommesse e videolottery abbiano una superficie sulla quale posizionare gli apparecchi per l'esercizio delle scommesse e le videolottery, conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. La superficie occupata dagli apparecchi per l'esercizio delle scommesse e le videolottery non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;
3. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire gli orari delle sale scommesse e videolottery nonché dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa all'attività principale.
4. L'orario stabilito ai sensi del comma 3 può essere ridotto rispetto all'orario previsto per l'accettazione delle scommesse. La violazione degli orari è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa di settore.
5. I gestori delle sale assumono gli obblighi di cui all'articolo 13 del presente regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.
6. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00 e alle sanzioni previste dall'art. 6 comma 3 quinquies della L.R. 04/07/2013 n. 5 e ss.mm.ii.

TITOLO VII - POLIZIA RURALE

Articolo 57 – Lavorazione del terreno

1. I terreni con pendenza superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
2. Nei terreni di qualsiasi pendenza e natura, il Comune può subordinare le lavorazioni del suolo a modalità più restrittive o imporre la sospensione della periodica lavorazione qualora siano presenti dissesti idrogeologici, attivi o recenti, o siano evidenti segni di tensioni indicatori di instabilità del versante, e prescrivere la messa in opera di interventi atti a regimare le acque, a diminuirne la velocità, a conservare la stabilità del suolo ed a ridurre il trasporto solido, qualora valuti le sistemazioni idraulico-agrarie in essere non sufficienti ad evitare dilavamento, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Il Comune stabilisce il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché la necessità ed il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.
3. Al proprietario e/o conduttore del terreno a qualsiasi titolo è comunque fatto comunque obbligo:
 - a) di predisporre e mantenere efficiente la rete scolante principale e periferica onde evitare che si verifichino scoscendimenti ed eccessivi trasporti di materiale terroso;
 - b) sui terreni a fronte di strada pubblica o ad uso pubblico di qualsiasi ordine e grado di eseguire le operazioni di aratura o trattamenti in modo da formare tra le stesse ed il fondo una adeguata capezzagna per poter compiere le necessarie manovre con macchine agricole senza danneggiare la sede stradale, le ripe o i fossi: la distanza non può essere inferiore a metri 1,50 dal confine stradale come individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, 10) del D. Lgs. 285/92;
 - c) di non sottoporre a lavorazioni una fascia di metri 1,00 misurata da cigli e scarpate di fossi, viabilità privata e poderale;
 - d) di mantenere in efficienza la viabilità poderale;
 - e) di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Articolo 58 - Opere di sistemazione e difesa

1. I proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni all'interno di frane attive o recenti ed abitati da consolidare devono rispettare le specifiche disposizioni emanate dagli Enti Competenti in materia.
2. Qualora in un terreno soggetto a coltura agraria si siano verificati dissesti idrogeologici per i quali si è reso necessario eseguire opere di sistemazione e di consolidamento o si abbiano fondati motivi di ritenere che la normale lavorazione in uso possa provocare danni alle opere di sistemazione eseguite, il Comune determina le modalità da seguire per la lavorazione del terreno e, qualora ritenuto opportuno, impone la sospensione della periodica lavorazione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Articolo 59 - Deflusso delle acque e pulizia dei fossi stradali

1. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi, alle pendici sottostanti ed alle strutture ed infrastrutture sottostanti.
2. Al fine di permettere un corretto ed ordinato deflusso delle acque ed evitare dilavamento con trasporto a valle di materiale, ruscellamento e danno a terreni, strutture ed infrastrutture di cui al precedente comma, i proprietari ed i frontisti dovranno realizzare e/o mantenere in piena efficienza fossi di guardia, di scolo e le cunette, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni,

nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi: tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese o abbandonate, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo e per le aree urbane.

3. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dal art. 1 “ambito di applicazione e competenze” e dal titolo VI “Norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria” delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari, ai conduttori, ai frontisti e a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di provvedere, entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, alla pulizia di entrambe le sponde dei fossi di scolo comprese le banchine stradali di proprietà pubblica, i canali di sgrondo, alla pulizia degli imbocchi intubati e dei tratti tombati, alla rimozione dei rifiuti ed al mantenimento delle quote di scorrimento dei reflui in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi, alle colture confinanti o esondazione con coinvolgimento di strade ed edifici.
4. E' fatto divieto di ostruire o fare deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi.
5. Per la manutenzione dei fossi stradali il diserbo chimico è ammesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di acquisto ed utilizzo.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 300,00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 300,00 ogni 50 metri o frazione di questa misura.
9. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. In caso di inadempimento il Comune interviene in sostituzione del proprietario anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.) addebitando il relativo costo al proprietario.

Articolo 60 - Fasce di rispetto e regolazione vegetazione lungo le strade pubbliche

1. Il frontista deve attenersi ai dettami del Codice della Strada in materia di fasce di rispetto per le piantagioni.
2. La fascia di terreno di cui all'articolo 57 comma 3 lett. b) e c) dovrà essere mantenuta "non coltivata" ed "inerbita".
3. Le operazioni di aratura dei terreni laterali alle strade sopraddette devono essere condotte ed eseguite in modo da non modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada.
4. I proprietari o conduttori di terreni devono impedire, con potature, sfalci ed eventuale taglio, che la crescita della vegetazione nei terreni di loro proprietà limiti la visibilità e metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche. Tali operazioni, vanno preventivamente comunicate al Comune se in area urbana o agricola, o al competente Unione dei comuni se in area boscata
5. I proprietari o conduttori di terreni a fronte delle strade pubbliche dovranno provvedere al taglio di alberi pericolosi per il transito lungo tali strade. Tali operazioni vanno preventivamente comunicate al Comune (se in area urbana o agricola) o al competente Unione dei comuni se in area boscata.
6. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della strada chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Articolo 61 - Denuncia dell'insorgenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi a qualunque titolo di denunciare al Comune, alle Autorità sanitarie competenti e/o al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all'agricoltura ed alle piante. Gli stessi dovranno, inoltre, denunciare malattie o deperimenti anomali, che appaiono diffusibili o pericolosi nonché applicare i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti o suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possono favorire la propagazione.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad €500,00.

Articolo 62 – Spandimento letami e liquami

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è possibile nel rispetto del Regolamento Regionale n.11 del 28/10/2001, cui si rimanda per tutto quanto non espressamente citato nel presente articolo.
2. Lo spandimento di liquami per la concimazione dei terreni ad uso agricolo:
 - a) è vietato su terreni con pendenza superiore al 15%;
 - b) su terreni con pendenze tra 0% e 15% è ammesso alle seguenti condizioni:
 - rispettando la distanza di 100 m. dall'ambito urbano consolidato e di 50 metri dagli edifici ad uso abitativo/produttivo;
 - con iniezione diretta al suolo;
 - con spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro 12 ore sui seminativi;
 - con spandimento raso su colture prative e in copertura;
 - con distribuzione rasoterra su colture cerealicole;
 - la distribuzione deve avvenire per i liquami mediante erogatori con pressione inferiore a 6 atmosfere;
 - i liquami, i letami e tutti gli assimilabili devono essere incorporati al terreno entro le 24 ore.
3. L'accumulo temporaneo è ammesso:
 - a) solo sugli stessi terreni utilizzati successivamente per lo spandimento;
 - b) a distanza superiore a 5 m. dalle scoline e a 30 m. da ciascuna sponda dei corsi d'acqua;
 - c) a distanza superiore a 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivo;
 - d) previa impermeabilizzazione del terreno interessato con argilla;
 - e) per 3 mesi (dopo uno stoccaggio di 90 giorni) elevabile a 6 mesi per letame da bovini da latte su prati stabili;
 - f) fino a 9 mesi per lettiera da allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni, avendo cura di evitare la formazione di reflui di percolazione;
 - g) per una sola volta, nel corso dell'annata agraria, nello stesso luogo.
4. E' vietato l'utilizzo agronomico del letame, i concimi azotati e gli ammendanti:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad eccezione delle aree a verde pubblico o privato e delle aree soggette a recupero – ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - c) entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali.
5. In relazione all'ubicazione del terreno oggetto di spandimento ed in particolare alla sua classificazione rispetto la vulnerabilità ai nitrati, come definita dalla Delibera RER n. 96 del 16/01/2007 “Programma d'Azione Nitrati”, sono fissati i seguenti periodi di divieto:
 - a) nelle “Zone Vulnerabili” è vietato lo spandimento dal 1 novembre al 28 febbraio con la seguente specifica: dal 1 novembre al 31 gennaio divieto assoluto di spandimento liquami; dal 15 dicembre al 15 gennaio divieto assoluto di spandimento letame;
 - b) nelle “Zone Ordinarie” è vietato lo spandimento dal 1 novembre al 31 gennaio.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00ad € 500,00.

TITOLO VIII - SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 63 – Sanzioni amministrative e accessorie

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24/11/1981, n. 689, dall'articolo 7 bis del D. Lgs 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dalla L.R. 28/4/1984, n° 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e loro successive modificazioni.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del D. Lgs 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24/11/1981, n. 689 la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
4. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24/11/1981, n. 689.
5. Il Regolamento individua le violazioni alle quali consegue l'obbligo della cessazione dell'attività/comportamento illecito e/o della rimessa in pristino dei luoghi a carico dell'inadempiente. Di detti obblighi deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento della violazione.
6. Gli obblighi di cui al comma precedente, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, in caso contrario il termine per l'esecuzione deve essere indicato nel verbale di accertamento.
7. In caso di inottemperanza nei termini di cui al comma 6, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
8. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dalla stessa autorità che ha rilasciato gli atti autorizzatori o concessori.
9. In tutti i casi in cui il Comune, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.
10. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Articolo 64 – Rinvii ad altri regolamenti

Il presente regolamento ha valore di normativa di carattere generale. Le norme contenute in specifici regolamenti comunali che disciplinano argomenti trattati dal presente regolamento sono da considerarsi normativa speciale e pertanto prevalgono su quanto contenuto nel presente.

Articolo 65 – Disposizioni finali e abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia i previgenti regolamenti di Polizia Urbana e Rurale, nonché tutte le norme e le ordinanze sostituite da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 66 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Articolo 67 - Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.